

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Tempi di approvazione del bilancio annuale di previsione .

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 4 febbraio 2003)

Visto l'articolo 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n.127, che conferisce al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la competenza ad approvare il bilancio, entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'art. 20, comma 4, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, secondo cui i bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono;

Tenuto conto che, per poter assicurare il rispetto del termine sopraindicato, le suddette previsioni si fondano su elementi di valutazione relativi alla situazione normativa e di gestione esistente al 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo, nonché allo scenario macroeconomico sottostante la Relazione previsionale e programmatica per il nuovo anno;

Considerato che l'Istituto dopo la redazione del bilancio "a legislazione vigente", provvede, nei primi mesi successivi all'anno di riferimento, ad un aggiornamento dello stesso con la prima nota di variazione, che deve recepire gli effetti giuridico-finanziari derivanti dalla legge finanziaria, il cui iter parlamentare si conclude di norma alla fine del mese di dicembre e quindi oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione;

Considerato peraltro che il bilancio di previsione approvato nei termini anzidetti, subisce, in conseguenza dell'approvazione della Legge finanziaria, variazioni contabili tali da rendere lo stesso sistematicamente superato dal documento che ne recepisce i contenuti, vanificando così tutti gli onerosi adempimenti correlati sia alla

formazione che all'iter di approvazione da parte dei Comitati amministratori, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci, ed infine del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

Tenuto conto delle istanze già formulate dal CIV in relazione alla variazione dei termini di redazione dei bilanci di previsione dell'INPS, con le deliberazioni n. 28 del 21 dicembre 1999, n. 24 del 19 dicembre 2000 e ribadite nella relazione di accompagnamento al bilancio di previsione per il 2002, con le quali venivano sollecitate le iniziative istituzionali più idonee a risolvere tale problema;

Considerato l'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha già previsto un differimento dei termini di deliberazione dei bilanci, sia pure in presenza di motivate esigenze, attraverso un apposito decreto del Ministro dell'Interno;

Visti i decreti del Ministro dell'Interno di proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti locali del: 21 dicembre 2000, 16 febbraio 2001, 20 dicembre 2001, 19 dicembre 2002 che prevedono lo spostamento del termine anzidetto al 28 febbraio e successivamente al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

Tenuto conto che occorrerebbe prevedere una riforma strutturale delle modalità di approvazione dei bilanci relativi alla Pubblica Amministrazione in analogia con quanto precedentemente indicato per gli Enti locali,

DA' MANDATO

al Presidente del CIV di rappresentare, nelle sedi Istituzionali competenti, la richiesta di variazione dei termini di approvazione del bilancio di previsione dell'INPS entro e non oltre il 30 di aprile dell'anno di riferimento dei bilanci medesimi.

Visto:
IL SEGRETARIO
(D. Ciarolla)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)